

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
pray@pec.ptbiellese.it

ORDINANZA.N. 1866
PRAY, 17/02/2026

IL SINDACO

- **PREMESSO** che con deliberazione GC n. 84 del 06/12/2007 era stato adottato atto di indirizzo con riferimento alle istanze di residenza presentate successivamente alla data della deliberazione 84/2007, al fine di verificare l'idoneità all'uso abitativo dell'immobile, nonché per l'accertamento, da parte dell'agente/ufficiale incaricato, della sua regolarità e della sussistenza della prescritta certificazione di agibilità;
- **VISTE** le ordinanze sindacali n. 911 del 21/01/2009 e n. 1018 del 20/02/2012 con le quali venivano impartite specifiche disposizioni agli uffici comunali circa le azioni da intraprendere relativamente al deposito delle istanze di residenza in unità abitative in locazione;
- **SENTITA** la relazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, dalla quale si evince che sul territorio comunale esistono ancora molte unità immobiliari ad uso abitativo che non risultano in possesso della prescritta certificazione di agibilità e che, soprattutto, versano in pessime condizioni manutentive e presentano gravi carenze agli impianti tecnologici, tali da generare pericolo per l'incolumità, sicurezza e salute pubblica;
- **RILEVATO** che il Ministero dell'Interno con circolare n. 8 del 29/05/1995 ha considerato che "il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza.....è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale e che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche...";
- **DATO ATTO** che l'accertamento anagrafico, esperito al fine di verificare la stabile dimora sul territorio dell'individuo, viene effettuato quanto l'unità abitativa è già di fatto occupata e, quindi, impedisce il controllo preventivo dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, elemento necessari alla tutela della sicurezza e della salute pubblica;
- **CONSIDERATO** che nell'ultimo periodo temporale si assiste alla compravendita di diversi immobili ad uso residenziale presenti sul territorio comunale, i quali versano in deprecabili condizioni manutentive;
- **ATTESO** che i predetti immobili diventano immediatamente oggetto di richiesta di nuove residenze con formule diverse dalla locazione (comodato d'uso, diritto abitazione, usufrutto, ecc);
- **RITENUTO**, comunque, necessario ed indispensabile adottare provvedimenti volti alla salvaguardia della incolumità, sicurezza e salute pubblica sul territorio comunale, stante le gravi carenze agli impianti di codesti immobili ed, in alcuni casi, carenze anche di carattere strutturale;
- **CONSIDERATO**, altresì, che la mancata messa a norma degli impianti tecnologici potrebbe cagionare gravi pericoli per la sicurezza urbana (deflagrazioni derivanti da fughe di gas, incendi, ecc) e che nel tessuto urbano del Comune di Pray, ove gli stabili molto spesso si presentano in edificazioni a "manica", comporterebbe gravissime situazioni di pericolo;
- **RIBADITA:**
 - a) la materiale impossibilità di adottare provvedimenti di inagibilità rivolti a singole unità abitative;
 - b) l'impossibilità per l'Amministrazione Comunale di intervenire in casi di sgombero coatto per cause di insalubrità e sicurezza, in quanto il Comune di Pray non dispone di alloggi disponibili per immediato utilizzo;
- **VISTO** il DPR 223/1989 di approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 05/07/1975;

- VISTO l'art 54 del DLgs 267/2000;
- VISTA la L. 125/2008 di conversione del DL 92/2008;
- VISTO il DPR 380/2001 e ss.mm.;
- VISTO il R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

ORDINA

- 1) che le istanze di residenza che interessano unità abitative **NON DI PROPRIETÀ** del titolare della predetta richiesta di residenza (per esempio: unità abitative in locazione, in comodato d'uso, in diritto di abitazione, in usufrutto, ecc), presentate dopo il 17/02/2026, devono essere corredate, al momento della presentazione dell'istanza di residenza stessa, da Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi del DPR 380/2001 o da certificazione di abitabilità/agibilità rilasciata dopo l'entrata in vigore della Legge n. 46 del 05/03/1990 riferita alla unità immobiliare in cui viene richiesta la nuova residenza;
- 2) che le istanze di residenza che riguardano il ricongiungimento alla "famiglia anagrafica" (vedi Regolamento Anagrafico DPR 223/1989) del richiedente, presentate dopo il 17/02/2026, devono essere corredate, al momento della presentazione dell'istanza stessa, da Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi del DPR 380/2001 o da certificazione di abitabilità/agibilità rilasciata dopo l'entrata in vigore della Legge n. 46 del 05/03/1990 riferita alla unità immobiliare in cui viene richiesta la nuova residenza;
- 2) che le istanze di residenza di cui al punto 1 ed al punto 2, presentate dopo il 17/02/2026, se non corredate, al momento della presentazione, da certificazione di agibilità/abitabilità come descritta ai punti precedenti, non devono essere accolte dagli uffici competenti;
- 3) all'ufficio di anagrafe/stato civile/elettorale del Comune di Pray di attenersi alla presente ordinanza;
- 4) di stabilire che il presente provvedimento ha efficacia dal 17/02/2026 e determina l'obbligo per gli uffici di attenersi.

DISPONE

- 1) la pubblicazione del presente atto per 15 giorni all'albo pretorio del comune di Pray;
- 2) sono escluse dalla presente ordinanze le istanze di residenza di persone che **rientrano** nel loro nucleo familiare originario (es: figlio che **rientra** nel nucleo con padre e madre), il quale nucleo risulta già risiedere in alloggio idoneo.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regione Piemonte ai sensi degli articoli 2 e 21 della Legge n. 1034/1971, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in applicazione all'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.

IL SINDACO
AIMONE Arch. Lucio

